

D.L. 34 / 2020 – “DECRETO RILANCIO”

LE NUOVE SCADENZE FISCALI DOPO IL DECRETO RILANCIO

Con l'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) del 19/05/2020, sono stati sospesi diversi termini di versamento al fine di fronteggiare la crisi di liquidità dei contribuenti dovuta alle problematiche causate dal Coronavirus, sui quali cerchiamo di fare un breve riepilogo.

Agli **articoli 126 e 127** del D.L. 34/2020 è stata prevista la scadenza al **16/09/2020** in unica rata o 4 rate di pari importo dei versamenti già sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, quindi:

- Versamenti di aprile e maggio di ritenute dipendenti, Iva, contributi INPS e premi INAIL per imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 superiore al 33% (50% per quelle di maggiori dimensioni);
- Versamenti scadenti dal 08/03/2020 al 31/03/2020 di ritenute dipendenti, Iva, contributi INPS e premi INAIL per imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- Versamenti scadenti dal 02/03/2020 al 30/04/2020 di ritenute dipendenti, Iva, contributi INPS e premi INAIL per le imprese operanti nei settori particolarmente danneggiati dalla crisi;
- Ritenute relative al mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000.

All'**articolo 144** è previsto che i versamenti scadenti tra l'08/03/2020 e il 31/05/2020 degli avvisi bonari e delle rate dei medesimi avvisi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il **16/09/2020** in unica rata o 4 rate di pari importo.

All'**articolo 149** è prevista la proroga al **16/09/2020** in unica rata o 4 rate di pari importo dei termini di versamento delle somme dovute con scadenza dal 09/03/2020 al 31/05/2020 a seguito di:

- Accertamento con adesione;
- Accordo conciliativo;
- Accordo di mediazione;
- Atti di liquidazione a seguito attribuzione rendita;
- Atti di liquidazione per omessa registrazione contratti locazione;
- Atti di recupero crediti indebitamente utilizzati;
- Avvisi di liquidazione imposta di registro, successione e donazione, imposta sulle assicurazioni;
- Somme rateali dovute in base ad adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis.

Con l'**articolo 154** lettera a) i termini di versamento di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, accertamenti Dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, per entrate tributarie e non tributarie, scadenti tra l'08/03/2020 (21/02/2020 per i comuni della c.d. “zona rossa”) e il 31/08/2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla sospensione, quindi entro il **30/09/2020**.

Con la lettera b) del medesimo articolo è previsto che per i piani di dilazione in essere al 08/03/2020 e per quelli concessi con nuove domande presentate entro il 31/08/2020, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di **10 rate anche non consecutive**, anziché le 5 ordinariamente previste.

Alla lettera c) è previsto per le definizioni agevolate “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio”, “rottamazione risorse proprie UE”, per le rate in scadenza nell’anno 2020, il pagamento entro il termine ultimo del **10/12/2020** senza perdere le agevolazioni e senza oneri aggiuntivi, precisando che per tale data non è prevista la tolleranza di 5 giorni di ritardo nel pagamento.

Alla lettera d) è previsto per le definizioni di cui sopra, per i contribuenti decaduti dai benefici alla data del 31/12/2019, la possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti rottamati e non pagati.

Si evidenzia infine che con l’articolo 145 è stata disposta la sospensione per il 2020 della compensazione tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti d’imposta richiesti a rimborso dai contribuenti, e con l’articolo 147, sempre per il 2020, è stato innalzato ad euro 1 milione il limite massimo per la compensazione in F24 dei crediti tributari, prima fissato ad euro 700.000.

Tuttavia si segnala che nulla è stato disposto relativamente ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno, così come per l’IMU, che quindi rimangono al momento fermi, così come permane l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per compensazioni di crediti da questa risultante superiori ad euro 5.000.